



## Guida al versamento del Diritto Annuale 2018

Di seguito una sintesi relativa all'adempimento in oggetto.

### Soggetti obbligati al versamento

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio 2018, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso del 2018.

Rientrano tra i soggetti obbligati anche:

- le società iscritte nella sezione speciale<sup>1</sup>, e precisamente le società tra avvocati;
- i soggetti collettivi che, oltre alla attività istituzionale di natura ideale, culturale e ricreativa, svolgono una qualche attività economica e sono iscritti nel solo REA (associazioni, fondazioni, comitati, etc.).

Le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali o sede secondarie devono versare il diritto annuale per la sede principale e per ogni eventuale unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro Imprese al 1° gennaio 2018.

### Soggetti esonerati dal versamento

Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale i seguenti soggetti:

- le **imprese dichiarate fallite o messe in liquidazione coatta amministrativa** nel 2017, purché non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività e fino a quando non sia cessato;
- le **imprese individuali** che hanno **cessato l'attività** nel corso dell'anno solare 2017, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2018;
- le **società** e gli altri enti collettivi che hanno approvato il **bilancio finale di liquidazione** nell'anno solare 2017, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2018;
- le **società cooperative** che ricadono nell'ipotesi di **scioglimento per atto della Autorità governativa**, purché il provvedimento di scioglimento sia stato assunto nell'anno solare 2017<sup>2</sup>;
- le **società di persone e i consorzi** che si sono sciolti senza fase di liquidazione nel corso dell'anno solare 2017, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata al Registro Imprese entro il 30.01.2018;
- le **start-up innovative e gli incubatori certificati**, dal momento dell'iscrizione<sup>3</sup> nella sezione speciale del Registri Imprese e non oltre il quarto anno dalla loro iscrizione<sup>4</sup>, a condizione che mantengano i requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up.

### Modalità applicative ed importi del diritto annuale

Con riferimento al tributo in commento si premette che:

- l'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nell'anno nel Registro Imprese;
- l'importo dovuto per il 2018 deve essere determinato considerando la riduzione del 50% fissata con il decreto "Misure urgenti per semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici giudiziari"<sup>5</sup> e confermata dal MISE;
- le Camere di Commercio, possono richiedere una maggiorazione della misura del diritto annuale, fissata annualmente dal MISE<sup>6</sup>, fino ad un massimo del 20%, per finanziare progetti strategici<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Di cui all'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001

<sup>2</sup> Articolo 2545 septiesdecies del c.c.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 25, del D.L. n. 179/2012

<sup>4</sup> Articolo 26, comma 8, del D.L. n. 179/2012

<sup>5</sup> Articolo 28, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114

<sup>6</sup> Per il 2017, vedi Nota 16 gennaio 2018, n.26505 del MISE con la quale è stata confermata l'applicazione delle misure stabilite dal D.M. 21 aprile 2011 e contemporanea riduzione del tributo in misura pari al 50%, disposta dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n.90

<sup>7</sup> Ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della Legge n. 580/1993

Il diritto annuale dovuto alla C.C.I.A.A. dai soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese si applica:

- in **misura fissa**, per i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle Imprese (con importi distinti fra sezione speciale e sezione ordinaria), le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero. In via transitoria<sup>8</sup>, per il 2018, pagano in misura fissa anche le società semplici agricole e non e le società tra avvocati<sup>9</sup> ;
- in **misura percentuale sul fatturato IRAP**, per le imprese iscritte nella sezione ordinaria (per società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi).

Le misure del diritto annuale, dovuto dall'impresa e dagli altri soggetti obbligati, sono riportate nelle tabelle seguenti:

#### Riepilogo degli importi dovuti in misura fissa per il 2018, già ridotti del 50%

Tipologia di impresa	Sede	Unità locale
<b>Imprese che pagano in misura fissa</b>		
• Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, imprese artigiane)	euro 44,00	euro 8,80 (*)
• Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	euro 100,00	euro 20,00
<b>Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa</b>		
• Società semplici non agricole	euro 100,00	euro 20,00
• Società semplici agricole	euro 50,00	euro 10,00
• Società tra avvocati	euro 100,00	euro 20,00
• Soggetti iscritti solo al REA	euro 15,00	
<b>Imprese con sede principale all'estero</b>		
• Imprese con sede principale all'estero per ciascuna unità locale e/o sede secondaria	euro 55,00	
(*) L'importo del diritto deve essere arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale (euro 9,00).		

#### Riepilogo importi dovuti in misura percentuale sul fatturato

Scaglioni di fatturato in euro		Aliquota	Importo dovuto per la sede in euro		
fino a 100.000,00		misura fissa	euro 200,00		
oltre 100.000,00	fino a 250.000,00	0,015%	200,00	+ 0,015% della parte eccedente	100.000,00
oltre 250.000,00	fino a 500.000,00	0,013%	222,50	+ 0,013% della parte eccedente	250.000,00
oltre 500.000,00	fino a 1.000.000,00	0,010%	255,00	+ 0,010% della parte eccedente	500.000,00
oltre 1.000.000,00	fino a 10.000.000,00	0,009%	305,00	+ 0,009% della parte eccedente	1.000.000,00
oltre 10.000.000,00	fino a 35.000.000,00	0,005%	1.115,00	+ 0,005% della parte eccedente	10.000.000,00
oltre 35.000.000,00	fino a 50.000.000,00	0,003%	2.365,00	+ 0,003% della parte eccedente	35.000.000,00
oltre 50.000.000,00		0,001%	2.815,00	+ 0,001% della parte eccedente	50.000.000,00
			fino ad un massimo di euro 40.000		
<b>Note:</b> Per sedi situate in Province diverse da Bologna, Ferrara e Modena verificare se sono state disposte eventuali maggiorazioni con riferimento ai diritti camerali dovuti. Generalmente le informazioni sono reperibili sui siti delle Camere di Commercio territorialmente competenti.					

<sup>8</sup> Articolo 3, comma 2, del Decreto 21 aprile 2011 e Nota 16 gennaio 2018, n.26505 del MISE

<sup>9</sup> Di cui all'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 96/2001

L'importo risultante dal conteggio di cui alla tabella sopra riportata **deve essere ridotto del 50%** e arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.

Per effetto della riduzione del 50% anche l'importo fisso (euro 200) e massimo (euro 40.000) sono soggetti alla riduzione, con la conseguenza che l'importo fisso sarà pari ad euro 100 e l'importo massimo sarà di euro 20.000.

#### Unità locali e sedi secondarie di imprese nazionali

Tipologia	Importo
Unità locali / sedi secondarie	20% del diritto dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200, che per effetto della riduzione del 50% diventa euro 100

Le imprese che esercitano attività economiche anche attraverso unità locali e/o sedi secondarie devono versare, per ciascuna di esse, alla CCIAA nel cui territorio ha sede l'unità locale/sede secondaria, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale che, per effetto della riduzione del 50%, è pari ad un importo massimo di euro 100.

L'importo deve essere calcolato sul diritto dovuto per la sede principale prima della riduzione del 50% e dell'arrotondamento, mantenendo i 5 decimali.

Per determinare l'**importo complessivo dovuto nella Provincia dove è iscritta la sede principale**, l'importo calcolato per l'unità locale andrà moltiplicato per il numero di unità locali in provincia, sommato all'importo dovuto per la sede, sempre mantenendo 5 decimali, ridotto del 50% ed arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale<sup>10</sup>.

Per determinare l'importo complessivo dovuto nella **Provincia dove sono ubicate solo unità locali** l'importo calcolato per l'unità locale andrà moltiplicato per il numero di unità locali in Provincia, mantenendo 5 decimali, ridotto del 50% ed arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.

#### Incremento del diritto annuale per gli anni 2018-2019

Alle misure del diritto annuale dovute per il 2018, come confermate dalla nota del MISE<sup>11</sup>, deve essere aggiunta la **maggiorazione del 20%, se autorizzata con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico**<sup>12</sup>, per le Camere di Commercio che hanno presentato programmi e progetti, condivisi con le Regioni, con finalità di promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese<sup>13</sup>.

Sul punto di fa presente che, con due appositi decreti, sulla base delle delibere trasmesse per il tramite di UNIONCAMERE, sono state individuate **le Camere di Commercio** che hanno richiesto ed **ottenuto la maggiorazione del 20%** degli importi del diritto annuale, fra queste sono presenti anche le **C.C.I.A.A di Bologna, di Ferrara e di Modena**. Di conseguenza, per le province beneficiarie dell'incremento, il pagamento del diritto annuale deve essere maggiorato **del 20%**.

Di seguito, si riportano **le tabelle**, con gli importi arrotondati del diritto annuale in vigore prima e dopo la pubblicazione dei decreti che ne hanno incrementato gli importi. L'elenco completo delle Province interessate dagli incrementi è riportato nei decreti forniti in allegato alla presente comunicazione, resta comunque opportuno verificare presso la CCIAA di competenza l'eventuale esistenza della delibera per la maggiorazione dei diritti dovuti.

<sup>10</sup> Vedi nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30 marzo 2009

<sup>11</sup> Ministero dello Sviluppo Economico, Nota 16 gennaio 2018, n.26505

<sup>12</sup> Decreto 22 maggio 2017, pubblicato in G.U. n.149 del 28.6.2017 e Decreto 2 marzo 2018, pubblicato in G.U. n. 92 del 20.04.2018

<sup>13</sup> Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016



# CONFINDUSTRIA EMILIA

AREA CENTRO: le imprese di Bologna, Ferrara e Modena

<b>Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)</b>		
Provincia soggetta ad incremento del 20%	Importo senza pubblicazione del decreto	Importo maggiorato del 20%
Se si ha solo la sede nella provincia	44,00	53,00
Se si ha solo una unità locale nella provincia	9,00	11,00
<b>Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese</b>		
Se si ha solo la sede nella provincia	100,00	120,00
Se si ha solo una unità locale nella provincia	20,00	24,00
<b>Società semplici non agricole</b>		
Se si ha solo la sede nella provincia	100,00	120,00
Se si ha solo una unità locale nella provincia	20,00	24,00
<b>Società semplici agricole</b>		
Se si ha solo la sede nella provincia	50,00	60,00
Se si ha solo una unità locale nella provincia	10,00	12,00
<b>Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001</b>		
Se si ha solo la sede nella provincia	100,00	120,00
Se si ha solo una unità locale nella provincia	20,00	24,00
<b>Soggetti iscritti al REA e persone fisiche, già iscritte nel soppresso Ruolo/Elenco alla data del 12/05/2012, che non svolgono attività presso alcuna impresa (agenti e rappresentanti di commercio e agenti di affari in mediazione)</b>		
Sede	15,00	18,00
Unità locale	nulla	nulla
<b>Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero</b>		
Unità locale / sede secondaria	55,00	66,00
<b>Modalità di calcolo per le imprese della sezione speciale</b>		
1 – si parte dall'importo ministeriale della sede NON arrotondato, già ridotto del 50%		
2 – si sommano alla sede gli importi non arrotondati delle unità locali in provincia		
3 – si applica la maggiorazione del 20%		
4 – si arrotonda l'importo finale all'euro		

Se il fatturato realizzato nell'anno precedente è superiore a 100.000 euro si applicano in successione gli scaglioni di fatturato sotto riportati (per l'individuazione del fatturato, le modalità di calcolo e arrotondamento vedi note 1 e 2):

Scaglioni di fatturato	Aliquota
fino a 100.000	€ 200 (misura fissa)
oltre 100.000 fino a 250.000	0,015%
oltre 250.000 fino a 500.000	0,013%
oltre 500.000 fino a 1.000.000	0,010%
oltre 1.000.000 fino a 10.000.000	0,009%
oltre 10.000.000 fino a 35.000.000	0,005%
oltre 35.000.000 fino a 50.000.000	0,003%
oltre 50.000.000	0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

**Società di capitali, società di persone, consorzi, cooperative - diritto dovuto negli anni successivi (modalità di calcolo in base al fatturato per fatturato dell'anno 2017 superiore a 100.000 euro)**

1 – si applicano in successione gli scaglioni di fatturato all'importo iniziale della sede di euro 200,00, importo NON ridotto
2 – si sommano alla sede le unità locali in provincia (ciascuna paga il 20% della sede fino all'importo massimo, per UL, di 200,00 euro), senza arrotondamenti
3 – si riduce l'importo ottenuto del 50%
4 – si applica la maggiorazione del 20%
5 – si arrotonda l'importo finale all'euro (vedi nota ministero n. 19230 del 30.03.2009)
6 – anche l'importo massimo di euro 40.000 va ridotto del 50% per cui l'importo massimo dovuto è euro 20.000, da maggiorare del 20% (pari ad euro 24.000)

**Definizione di “fatturato” ai fini del calcolo del diritto annuale**

Per il 2018 pagano in base al fatturato: le società in nome collettivo e in accomandita semplice, le società di capitali, le cooperative, i consorzi con attività esterna, i gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E), gli enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.

Gli importi dovuti sono determinati unicamente in base al “**fatturato dell'esercizio**” per la cui individuazione è necessario fare riferimento alla [circolare del Ministero dello Sviluppo Economico](#) – Dipartimento regolazione del mercato.<sup>14</sup> In particolare, per il calcolo del diritto annuale 2018, il riferimento è ai modelli IRAP 2018, periodo d'imposta 2017.

Prima di riportare le istruzioni per ogni tipo di impresa si sottolineano alcuni criteri generali:

- per i soggetti che applicano l'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto, non rileva l'adeguamento agli studi di settore;
- i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP.

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il “fatturato”, secondo le indicazioni fornite dal Mise e contenute nella seguente tabella:

QUADRO IC	Sezione		QUADRI MODELLO IRAP	VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Società di capitali	I	Imprese industriali e commerciali	Somma dei righe: • <b>IC1</b> (ricavi delle vendite e delle prestazioni) • <b>IC5</b> (altri ricavi e proventi)	
	II	Banche e altri soggetti finanziari	Somma dei righe: • <b>IC15</b> (interessi attivi e proventi assimilati) • <b>IC18</b> (commissioni attive)	
	I-II	Imprese che assumono partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria	Somma dei righe: • <b>IC1</b> (ricavi delle vendite e delle prestazioni) • <b>IC5</b> (altri ricavi e proventi) • <b>IC15</b> (interessi attivi e proventi assimilati)	
	III	Imprese di assicurazioni		Somma dei premi e altri proventi tecnici rappresentati dalle voci I.1 - I.3 - II.1 e II.4 del conto economico (Regolamento ISVAP 4.4.2008, n.22)
	V	Società in regime forfetario		Somma dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari rappresentati nelle scritture contabili di cui all'articolo 2214 e seg. C.c.

<sup>14</sup> Circolare prot. 19230 del 3 marzo 2009



QUADRO IP	Sezione		QUADRI MODELLO IRAP	VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Società di persone	I	Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446/97	<b>Rigo IP1</b> (ricavi di cui all'art. 85, comma 1 lett. a), b), f) e g) del TUIR scorporando da tale somma l'importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore)	
	II	Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. n.446/97	Somma dei rigli: • <b>IP13</b> (ricavi delle vendite e delle prestazioni) • <b>IP17</b> (altri ricavi e proventi)	
	II	Imprese che assumono partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria	Somma dei rigli: • <b>IP13</b> (ricavi delle vendite e delle prestazioni) • <b>IP17</b> (altri ricavi e proventi) • <b>IP18</b> (interessi attivi e proventi assimilati)	
	III	Società in regime forfetario	<b>Rigo IP47</b> (reddito d'impresa determinato forfetariamente)	
	IV	Società esercenti attività agricola	<b>Rigo IP52</b> (corrispettivi)	
QUADRO IQ	Sezione		QUADRI MODELLO IRAP	VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Persone fisiche <sup>15</sup>	I	Imprese art. 5-bis D.Lgs. 446/97	<b>Rigo IQ1</b> (ricavi di cui all'art. 85, comma 1 lett. a), b), f) e g) del TUIR scorporando da tale somma l'importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore)	
	II	Imprese art. 5 D.Lgs. 446/97	Somma dei rigli: • <b>IQ13</b> (ricavi delle vendite e delle prestazioni) • <b>IQ17</b> (altri ricavi e proventi)	
	III	Imprese in regime forfetario	<b>Rigo IQ41</b> (reddito d'impresa determinato forfetariamente)	
<b>Contribuenti minimi se iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese</b>		Imprese che: <ul style="list-style-type: none"> <li>hanno conseguito ricavi non superiori a 30.000 euro</li> <li>non hanno effettuato cessioni all'esportazione</li> <li>non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori</li> <li>non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione nel triennio solare precedente</li> <li>non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro</li> </ul>		Somma dei ricavi di cui alle lettere a) e b), comma 1, art. 85 D.P.R. n.917/86
<b>Confidi</b>				<b>Voce M031</b> (corrispettivi per le prestazioni di garanzia) del conto economico. Nel caso adottino IAS è necessario fare riferimento alla voce 30 "Commissioni attive" <sup>16</sup>

<sup>15</sup> Gli imprenditori individuali iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese pagano per il 2018 un importo in misura fissa pari a quello dovuto per la classe più bassa di fatturato (euro 200, da ridurre del 50%)

<sup>16</sup> Si vedano note MISE n.5024 del 12.06.2008 e n. 120930 del 17.07.2013



Le società non operative, denominate **società di comodo**, sono soggette a una disciplina particolare in considerazione del fatto che esse non sono finalizzate a svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto alla gestione di un patrimonio, mobiliare o immobiliare che sia; la disciplina delle società di comodo è contenuta nell'articolo 30 della legge 23.12.1994 n. 724. Tali società sono tenute a compilare anche la sezione III - Società di comodo - del quadro IS (del Modello IRAP 2018); sezione che non rileva ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale.

## Termini di versamento del diritto annuale

Il **termine ordinario** per il pagamento del diritto annuale coincide, di norma, con quello per il pagamento del **primo acconto delle imposte sul reddito**, con la possibilità di versare quanto dovuto **entro 30 giorni** dal termine ordinario, maggiorando gli importi dello **0,40%**, **a titolo di interesse corrispettivo**.

Per effetto delle novità introdotte con riferimento ai termini di versamento delle imposte sui redditi<sup>17</sup>, per i soggetti già iscritti al Registro delle Imprese e con **esercizio coincidente con l'anno solare**, che approvano il **bilancio entro i quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio, il diritto annuale 2018 deve essere versato:

- entro il **2 luglio 2018** (il termine ordinario del 30 giugno, cade di sabato<sup>18</sup>), senza alcuna maggiorazione;
- entro il **20 agosto 2018** (in quanto i trenta giorni successivi al 2 luglio scadano il 1° agosto, il termine pertanto è prorogato al 20 agosto<sup>19</sup>), con la **maggiorazione** dello **0,40%**<sup>20</sup> (anche in caso di compensazione con altri tributi, cosiddetto "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).

Nell'ipotesi in cui il **bilancio venga approvato oltre i quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio, usufruendo nel maggior termine previsto dal codice civile<sup>21</sup>, tenuto conto che il termine di versamento del primo acconto è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (in caso di approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il diritto camerale deve essere versato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio, con possibilità di usufruire dei 30 giorni di proroga, applicando la maggiorazione del 0,40%, a titolo di interesse.

In caso di **mancata approvazione del bilancio** nel termine stabilito dal codice civile<sup>22</sup> (120 o 180 giorni, dalla chiusura dell'esercizio) il versamento del diritto camerale è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il bilancio (o rendiconto) doveva essere approvato.

Le imprese con **esercizio non coincidente con l'anno solare**, invece, dispongono di un termine di versamento variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. Per tali soggetti il Ministero delle Attività Produttive ha avuto modo di precisare in passato<sup>23</sup> che "*vi è concordanza tra l'anno di riferimento del diritto annuale e l'anno di riferimento del primo acconto delle imposte*" con la conseguenza che il diritto annuale è commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

In particolare, il versamento deve essere effettuato:

- entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio;
- entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio, se **l'approvazione è effettuata oltre 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di **mancata approvazione del bilancio**, nel termine stabilito dal codice civile (120 o 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il versamento del diritto camerale è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il bilancio (o rendiconto) doveva essere approvato.

In sintesi, con riferimento alle disposizioni relative ai termini di versamento delle imposte<sup>24</sup>, le scadenze per l'effettuazione del versamento del diritto annuale camerale possono essere così riassunte:

<sup>17</sup> Ai sensi dell'articolo 7-quater del D.L. n. 193/2016

<sup>18</sup> Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n.241/1997

<sup>19</sup> Come disposto dal D.L. 2 marzo 2012, n.16, articolo 3-quater

<sup>20</sup> Maggiorazione dovuta anche in caso di versamento con compensazione - Circolare MAP n. 3587/C del 20 giugno 2005, articolo 3

<sup>21</sup> Approvazione entro 180 giorni, ai sensi dell'articolo 2346, comma 2, c.c.

<sup>22</sup> Articolo 2346, comma 2, del c.c.

<sup>23</sup> Con Circolare del 20 giugno 2005, n. 3587/C

<sup>24</sup> Articolo 17, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435

Soggetti obbligati	Versamento diritto annuale senza maggiorazione	Versamento con maggiorazione 0,40%
Società di capitali, enti commerciali ed equiparati	<ul style="list-style-type: none"> <li>entro l'ultimo giorno del <b>6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</b> (quest'anno entro il 2 luglio 2018, in quanto il 30 giugno cade di sabato, per i soggetti con periodo imposta chiuso al 31.12.2017 e bilancio approvato entro 120 gg.);</li> <li>entro l'ultimo giorno del <b>7° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio</b>, se l'approvazione avviene, in base a disposizioni di legge, oltre i quattro mesi dalla data di chiusura periodo d'imposta (entro il 31 luglio 2018, per i soggetti con periodo d'imposta chiuso al 31.12.2017 e bilancio approvati entro 180 gg);</li> <li>entro il <b>l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il bilancio o il rendiconto doveva essere approvato</b>, in mancanza di approvazione dello stesso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In tutti i casi riportati nella colonna precedente, i termini possono essere prorogati fino al 30° giorno successivo a quello ordinario, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.</li> </ul>
Società ed enti non residenti	Come sopra	Come sopra

### Modalità di versamento del diritto annuale

Il versamento del diritto annuale deve essere **eseguito in unica soluzione**, con il modello di pagamento F24 telematico, utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi.

Si ricorda che è **possibile compensare** quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali altri crediti tributari o previdenziali<sup>25</sup>, in questo caso sarà necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

### Compilazione Modello F24

Riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il **codice fiscale** (non la Partita IVA, se diversa), i dati anagrafici e il domicilio fiscale del "Contribuente".

Compilare la "**Sezione IMU e altri tributi locali**" come di seguito indicato:<sup>26</sup>

<b>Sezione IMU e altri tributi locali</b>	
<b>Codice ente/codice comune</b>	indicare la sigla automobilistica della Provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento (per la CCIAA di Bologna indicare " <b>BO</b> " – per la CCIAA di Ferrara indicare " <b>FE</b> " e per la CCIAA di Modena indicare " <b>MO</b> ")
<b>Codice tributo</b>	indicare " <b>3850</b> "
<b>Rateazione</b>	Non compilare
<b>Anno di riferimento</b>	per l'anno in corso, indicare " <b>2018</b> "
<b>Importi a debito versati</b>	indicare l'importo da versare. La cifra comprende sia l'importo dovuto per la sede, sia quello riferito alla o alle eventuali unità locali presenti nella medesima Provincia (arrotondato all'unità di euro, secondo quando indicato in precedenza).

<sup>25</sup> Ai sensi dell'articolo 17, del D.Lgs. n.241/1997

<sup>26</sup> Risoluzione n.46/E/2001, dell'Agenzia delle Entrate





L'eventuale **maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo** deve essere versata unitamente al diritto annuale (la maggiorazione è sommata all'importo del diritto, con arrotondamento matematico al centesimo di euro).

Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio (in relazione a più Province), devono essere indicati distintamente gli importi dovuti a ciascuna di esse (una riga per ogni Provincia, sommando gli eventuali importi multipli destinati a stessa Provincia).

## Sanzioni e ravvedimento operoso

Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

Il Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze<sup>27</sup>, ha disciplinato le modalità di applicazione delle **sanzioni amministrative in materia di diritto annuale** in favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In particolare, tale decreto stabilisce che **la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto**<sup>28</sup>.

In particolare, la norma prevede che la **sanzione** è applicata nella seguente misura:

- **10% nei casi di tardivo versamento**<sup>29</sup> (ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza);
- **dal 30% al 100% nei casi di omesso versamento**<sup>30</sup> (dal trentunesimo giorno e comunque entro un anno dalla scadenza), tenendo conto dei criteri generali di determinazione previsti dalle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie<sup>31</sup>.

Con riferimento alla sanzione applicabile in caso di **versamento "parziale"** del diritto annuale, effettuato oltre il termine di versamento (compresi i versamenti effettuati senza la maggiorazione dello 0,40%), il MISE<sup>32</sup> ha ritenuto di doversi adeguare alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate<sup>33</sup>, secondo cui *"il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all'omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, di conseguenza la sanzione deve essere rapportata alla frazione dell'importo non versato"*. Pertanto, se è dovuto un diritto annuale maggiore rispetto a quello calcolato e versato nel "termine lungo", detto versamento non è tardivo ma "insufficiente"; in tal caso, la sanzione deve essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel "termine lungo" e quanto dovuto (imposta + maggiorazione).

Non sono sanzionabili, invece, le **violazioni formali** quali ad esempio l'errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del codice fiscale e/o della sigla della provincia e/o dell'anno di competenza, che non comportano accrediti di somme al di fuori del sistema camerale<sup>34</sup>

Al fine di sanare spontaneamente le violazioni beneficiando delle riduzioni sulle misure minime delle sanzioni applicabili, è possibile avvalersi **dell'istituto del "ravvedimento operoso"**<sup>35</sup>, purché la regolarizzazione sia effettuata entro un anno dalla scadenza e la stessa non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza<sup>36</sup>.

Le sanzioni in misura ridotta<sup>37</sup> dovute per sanare le violazioni relative al mancato o tardivo versamento del diritto annuale, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, sono le seguenti:

- **3,75%** (1/8 del 30%) del tributo, se il pagamento viene eseguito **entro trenta giorni** dalla scadenza del termine (cosiddetto "ravvedimento breve");
- **6%** (1/5 del 30%) del tributo, se il pagamento viene eseguito **dal trentunesimo giorno e, comunque, entro un anno** dalla scadenza del termine (cosiddetto "ravvedimento lungo").

<sup>27</sup> Con D.M. 27 gennaio 2005, n. 54, pubblicato nella G.U. n. 90 del 19 aprile 2005

<sup>28</sup> Articolo 4, comma 1, del D.M. n.54/2005

<sup>29</sup> Articolo 4, comma 2, del D.M. n.54/2005

<sup>30</sup> Articolo 4, comma 3, del D.M. n.54/2005

<sup>31</sup> Di cui all'articolo 7, del D.Lgs. n. 472/1997

<sup>32</sup> Con Nota n.172574/2013

<sup>33</sup> Vedi Circolare 27/E/2013, dell'A.E.

<sup>34</sup> Vedi Circolare n. 3587/C/2005, del MISE

<sup>35</sup> Di cui all'articolo 13, del D.Lgs. n. 472/1997, come disciplinato dall'articolo 6 del D.M. n.54/2005

<sup>36</sup> Ai sensi dell'articolo 6, del D.M. n.54/2005

<sup>37</sup> Senza le maggiori riduzioni previste dal D.Lgs. n.158/2015, come modificato da ultimo dalla Legge n. 208/2015 – Vedi Circolare prot. 15490 del 30.12.2008 e Nota n. 16919 del 6.2.2015 del MISE

Affinché si perfezioni la regolarizzazione, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al diritto annuale<sup>38</sup>, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale (pari allo 0,1%, dal 1.01.2017 e allo 0,3%, dal 1.1.2018), per il numero dei giorni intercorrenti tra la scadenza e la data in cui è effettuato il ravvedimento.

In caso di ravvedimento è comunque consigliabile verificare presso la competente Camera di commercio la misura delle sanzioni applicabili, in quanto si ravvisano comportamenti diversificati da parte dei singoli uffici camerali.

Il versamento deve essere effettuato con il Modello F24, compilando la Sezione IMU ed Altri Tributi Locali. Gli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi non possono comunque essere compensati<sup>39</sup>.

**Codici tributo da utilizzare:**

Codice Ente	Codice Tributo	Anno di riferimento
(*)	<b>3850</b> - per il diritto annuale	(**)
(*)	<b>3851</b> - per gli interessi	(**)
(*)	<b>3852</b> - per la sanzione	(**)

(\*) Indicare la Provincia di riferimento (ad esempio per Bologna, indicare "BO" – per Ferrara, indicare "FE" – per Modena, indicare "MO")

(\*\*) L'anno di riferimento da indicare sarà in tutte le righe quello di competenza del tributo.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, inoltre, si ricorda che i regolamenti camerali possono prevedere "maggiori sanzioni" se nei tre anni precedenti il soggetto è incorso in altre violazioni relative al diritto annuale.

### Rilascio certificazioni da parte del Registro Imprese

Il regolare pagamento del diritto annuale è condizione necessaria per ottenere, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al pagamento, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese<sup>40</sup>.

Per consentire il rilascio del certificato in caso di omissioni, se non è trascorso più di un anno dalla violazione, l'impresa può provvedere a versare il tributo dovuto, con le sanzioni e gli interessi, avvalendosi del ravvedimento operoso illustrato in precedenza.

### Informativa di versamento del diritto camerale 2018

Si evidenzia che ai fini del corretto adempimento degli obblighi di versamento del diritto annuale alla CCIAA, UNIONCAMERE mette a disposizione delle imprese, all'indirizzo <http://dirittoannuale.camcom.it>, una apposita pagina web tramite la quale è possibile consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale.

### Attenzione ai falsi bollettini e moduli ingannevoli

Stanno aumentando i casi di pratiche commerciali ingannevoli rivolte alle imprese. Continuano, infatti, a pervenire lettere da parte di soggetti con denominazioni molto simili a quelle della CCIAA, in modo da trarre in inganno i soggetti destinatari di tali invii. Generalmente viene chiesto il pagamento di un bollettino di conto corrente postale che, in realtà, non rappresenta un tributo obbligatorio bensì una semplice iscrizione in elenchi e annuari economici con eventuale invio di pubblicazioni.

Di conseguenza, si consiglia di prestare la massima attenzione ai bollettini di pagamento e pubblicità che riportano una denominazione facilmente confondibile con quella della Camera di commercio e alle richieste di dati con cui viene chiesto di controllare e/o modificare i dati relativi alla propria impresa che potrebbero comportare la registrazione inconsapevole a banche dati con addebito di costi annui di gestione.

Al fine di prevenire pratiche ingannevoli, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha predisposto la guida "**io non ci casco!**" scaricabile al link <http://www.agcm.it/consumatore/decalogo.html>, quale vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende.

<sup>38</sup> Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.M. n. 54/2005

<sup>39</sup> Vedi Risoluzione n. 115/E del 23 maggio 2003

<sup>40</sup> Ai sensi dell'articolo 24, comma 35, della Legge n. 449/1997